

Allegato A – Funzionamento e attività dell'Osservatorio

§1. Disposizioni generali

- 1.1. Le sedute dell'Osservatorio sono convocate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato ai rapporti con gli enti locali, con le stesse modalità previste dal protocollo istitutivo del Tavolo di concertazione istituzionale.
- 1.2. L'Osservatorio opera anche in assenza di uno o più componenti.
- 1.3. I componenti dell'Osservatorio possono avvalersi dell'assistenza tecnica di propri collaboratori, secondo le indicazioni previste nella convocazione della seduta.
- 1.4. L'Osservatorio programma i suoi lavori, definendo i tempi e le scadenze dell'attività in modo compatibile con i tempi previsti per l'adozione degli atti regionali. Salvo diversa intesa e il procedimento di cui al paragrafo 3, le attività connesse a un argomento posto all'ordine del giorno dell'Osservatorio si concludono entro 15 giorni dalla prima seduta.
- 1.5. Degli esiti delle sedute dell'Osservatorio è dato atto nel verbale. Se i componenti intendono assumere orientamenti comuni e/o indicare attività che devono essere svolte dalle amministrazioni coinvolte nel processo di riordino, l'Osservatorio procede con intese sottoscritte da tutti i componenti presenti alla seduta.
- 1.6. Su proposta della Giunta regionale, l'Osservatorio:
 - a) svolge attività di impulso e di coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato;
 - b) effettua la validazione della mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, di cui all'articolo 2 del DPCM.
- 1.7. L'Osservatorio è consultato sulle proposte di legge regionale concernenti il riordino delle funzioni, prima della loro adozione da parte della Giunta.
- 1.8. In caso di mancata intesa sulle attività da compiere, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti conseguenti.
- 1.9. Le amministrazioni componenti l'Osservatorio sono tenute a compiere le attività richieste dall'Osservatorio. Le amministrazioni sono comunque tenute a fornire alla Giunta regionale i dati e gli elementi necessari all'adozione degli atti di competenza della Regione.
- 1.10. L'Osservatorio cessa la sua attività con la consultazione di cui al punto 1.7.

§2. Attività tecniche di supporto

- 2.1 Le attività tecniche di supporto all'Osservatorio consistono nel supporto al funzionamento dell'Osservatorio e nella predisposizione dei documenti e delle proposte della Giunta regionale.
- 2.2 Le attività tecniche sono coordinate dal Direttore Generale della Presidenza della Giunta regionale, che si avvale, per i profili trasversali e generali, dell'Area di coordinamento legislativa, nonché dei Settori Affari istituzionali e delle autonomie locali, Politiche fiscali e finanza locale, Organizzazione reclutamento e assistenza normativa, Patrimonio e logistica. Per i profili di competenza, l'Avvocatura regionale partecipa alle attività tecniche di cui al presente punto.
- 2.3 In relazione alle questioni in esame da parte dell'Osservatorio, il DG della Presidenza si avvale del Comitato Tecnico di Direzione, o delle singole Direzioni Generali interessate e delle relative strutture di settore, definendo i compiti istruttori e gli adempimenti di rispettiva competenza. Se le attività comportano la partecipazione di strutture tecniche degli enti locali, il DG della Presidenza provvede a richiedere detta collaborazione ai sensi del paragrafo 1, punto 1.9.
- 2.4 Il funzionamento dell'Osservatorio è assicurato dall'ufficio di supporto al Tavolo di concertazione istituzionale. L'ufficio provvede alle convocazioni e alla redazione di un verbale, in forma sintetica, della seduta. Il verbale, con allegati eventuali documenti tecnici attinenti agli

argomenti trattati, è tempestivamente inoltrato, in via telematica, ai componenti dell'Osservatorio.

2.5 Il DG della Presidenza può affidare a un dirigente regionale di cui ai punti 2.2. e 2.3. lo svolgimento delle funzioni, anche in relazione a specifiche attività.

§3. Procedimento per la validazione della mappatura dei beni e delle risorse connesse al riordino.

3.1 Le Province e la Città metropolitana trasmettono la mappatura dei beni e delle risorse alla Giunta regionale, Direzione Generale della Presidenza.

3.2 Il Direttore Generale della Presidenza provvede alle attività tecniche istruttorie della Regione per la verifica della congruità dei dati trasmessi e dà comunicazione degli esiti al presidente dell'Osservatorio.

3.3 Il presidente dell'Osservatorio convoca la seduta dell'Osservatorio per la validazione della mappatura. In tale occasione, l'Osservatorio verifica la coerenza della ricognizione con i criteri del DPCM. In caso positivo la validazione è attestata da un'apposita intesa sottoscritta da tutti i componenti l'Osservatorio presenti alla seduta. Il presidente dell'Osservatorio trasmette la documentazione finale all'Osservatorio centrale.

3.4 Se la mappatura trasmessa non risulta completa o risulta incoerente, l'Osservatorio individua e propone alle amministrazioni interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal DPCM, richiedendo le integrazioni o le modifiche necessarie. Se non è raggiunta l'intesa sulle richieste da effettuare, o se persistono le incongruenze segnalate, e comunque se la mappatura non risulta effettuata, l'Osservatorio regionale rimette gli atti alla Giunta regionale, per l'assunzione delle relative determinazioni.

3.5 Fermo restando il procedimento di validazione di cui ai punti precedenti, se risulta necessario richiedere integrazioni e specificazioni dei dati trasmessi dalla Province e dalla Città metropolitana ai fini dei successivi provvedimenti di riordino, l'Osservatorio procede all'intesa in merito. La Giunta regionale può comunque rappresentare la necessità di dette integrazioni e specificazioni e, acquisite le valutazioni dei componenti dell'Osservatorio, procedere alla richiesta.